

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

16 luglio 2001, n. 2810/22/MR

Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4), del D.Lgs. 267/2000.

Con la nota citata in precedenza il comune in indirizzo chiede di sapere se ricorra la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 n. 4 del d.lgs. 267/2000 nell'ipotesi del consigliere comunale che abbia promosso davanti alla Corte dei Conti un giudizio in materia pensionistica contro l'ente locale da lui rappresentato.

A tal proposito si osserva quanto segue.

La disposizione in esame riprende nella sostanza il dettato dell'art. 3 comma 1 n. 4 della legge 154/81, abrogata dall'art. 274 del d.lgs. 267/2000, che dettava le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

L'art. 63 comma 1 n. 4 del testo unico degli enti locali esclude che possa ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale "colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia".

Il comma 3 della stessa norma stabilisce che la causa d'incompatibilità non ricorre per gli amministratori qualora il procedimento si riferisca ad un fatto connesso con l'esercizio del mandato. La disposizione, quindi, postula l'esistenza dei seguenti presupposti.

Innanzitutto si richiede la pendenza attuale, non meramente potenziale, di una controversia giudiziaria.

In secondo luogo occorre che tratti di un procedimento civile o amministrativo, nei quali l'amministratore da un lato e il comune o la provincia dall'altro assumano formalmente la qualità di parti processuali.

In altri termini, è necessario che il procedimento rivesta le forme di un giudizio di parti, caratterizzato, cioè, dai poteri d'impulso di queste e dalla loro facoltà di disporre della lite.

La *ratio* della disposizione è, infatti, quella di escludere che possa amministrare l'ente locale colui che abbia con questo una controversia giudiziaria sulla quale possa influire in modo determinante tramite l'esercizio dei poteri di parte processuale (Cass. civ., sez. I, n. 10421/92). Nel caso sottoposto a questo ufficio sembrano ricorrere entrambi i requisiti sopra indicati.

Infatti, appare verosimile ritenere da quanto esposto nel quesito che il processo sia stato già avviato a seguito della presentazione del ricorso, incardinando la lite.

Inoltre, va rilevato che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti, che costituisce una giurisdizione amministrativa speciale, ha tutte le caratteristiche del giudizio di parte.

Infatti, l'art. 6 del d.l. 453/93, convertito nella legge 19/94, riformando il giudizio pensionistico lo ha sottoposto all'impulso delle parti, le quali, quindi, assumono un ruolo essenziale proprio come richiesto dalla *ratio* della norma in esame.

Si conclude, pertanto, per l'esistenza nel caso concreto della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 n. 4 del d.lgs. 267/2000, con la conseguente necessità di attivare la procedura di cui all'art. 69 del medesimo testo.

Con riferimento al secondo quesito questo ufficio sottolinea che eventuali ritardi nell'espletamento della procedura non fanno venire meno il potere dell'amministrazione procedente di provvedere, adottando una deliberazione dichiarativa della decadenza dell'amministratore locale.